

Modalità attuative della definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Premessa

I soggetti interessati possono fruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata procedendo al pagamento degli importi dovuti entro il 2 maggio 2017. Le posizioni debitorie potranno essere regolarizzate, tramite il pagamento degli importi richiesti a seguito di notifica di ingiunzione, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, effettuata entro il 31 dicembre 2016, con esclusione delle sole sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ove si prevede che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali ingiunzioni.

Ambito di applicazione

Possono usufruire della definizione agevolata i soggetti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Ai sensi dell'art 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'agevolazione riguarda:

- le posizioni irregolari per le quali non si sia provveduto al pagamento dell'ingiunzione emessa da Regione Lombardia ai sensi del RD n. 639/1910 e regolarmente notificata entro il 31 dicembre 2016;

Sono escluse dalla definizione agevolata le posizioni debitorie relative a:

- ingiunzioni notificate dopo il 31 dicembre 2016;
- ingiunzioni o avvisi di accertamento a seguito dei quali siano state notificate cartelle esattoriali coattive per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 6 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le disposizioni diramate dall'Amministrazione Finanziaria statale.

Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

E' possibile effettuare i pagamenti ai fini della regolarizzazione agevolata fino al 2 maggio 2017. Il pagamento effettuato entro tale data equivale a manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata da parte del debitore senza necessità di presentare formale richiesta.

Entro la stessa data deve essere presentata l'istanza di rateizzazione del pagamento dovuto per importo superiore a 2.000,00€

A tutte le posizioni non regolarizzate o per le quali non sia stata presentata richiesta di rateizzazione entro il 2 maggio 2017, saranno nuovamente applicate le sanzioni secondo le previsioni ordinarie di legge.

Modalità di regolarizzazione e di pagamento

Per aderire alla definizione agevolata, di cui all'art. 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, non è necessario presentare istanza nel caso di pagamento in unica soluzione. Il pagamento di quanto dovuto attraverso i sistemi regionali consente di regolarizzare la posizione debitoria.

A tal fine i versamenti devono essere effettuati tramite i sistemi di riscossione regionali o, laddove non fosse possibile, secondo le modalità espressamente indicate da Regione Lombardia al debitore.

La ricevuta del pagamento eseguito attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione debitoria.

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

A. Tassa automobilistica regionale:

presso tutti i punti ordinari di riscossione;

accedendo all'Area Personale del Portale dei Tributi regionali (www.tributi.regione.lombardia.it) sarà possibile effettuare il pagamento mediante carta di credito

B. Per tutte le altre entrate:

mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria secondo quanto indicato nell'ingiunzione ricevuta, riportando la causale "definizione agevolata", il numero dell'ingiunzione e, in caso di rateizzazione, il progressivo della rata.

In tutti i casi, il calcolo del dovuto è proposto automaticamente dal sistema o da apposita comunicazione della Regione, ai sensi dell'art. 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Rateizzazioni

È possibile richiedere entro il 2 maggio 2017 la rateizzazione del pagamento nel caso l'importo dovuto per ciascuna posizione debitoria sia superiore a 2.000,00€.

Al di sotto di tali importi le richieste di rateizzazione non verranno prese in considerazione e resta fermo il termine del 2 maggio 2017 per procedere con la definizione agevolata della posizione debitoria mediante versamento, in unica soluzione, da effettuarsi entro la stessa data.

Entro il 31 maggio 2017, Regione Lombardia comunica ai debitori che hanno richiesto la rateizzazione, per somme superiori a 2.000,00€, l'importo delle singole rate di pari ammontare da versare entro il 31 luglio 2017, 2 ottobre 2017 e 30 novembre 2017.

Nel caso di istanza di rateizzazione per importi superiori a 2.000,00€, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme richieste mediante le ingiunzioni, come stabilito dal comma 3, dell'art. 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di sanzioni.

Per gli importi rateizzati è possibile effettuare il pagamento anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella medesima richiesta di rateizzazione.

La richiesta di rateizzazione dovrà essere inoltrata alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia che ha provveduto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Rimborsi

Non si fa luogo al rimborso degli importi corrisposti a titolo di sanzioni nel caso di pagamento effettuato a seguito di notifica di ingiunzione emessa dalla Regione Lombardia ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, qualora il versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2016, data di pubblicazione sul BURL della legge regionale n. 35, "Legge di Stabilità 2017-2019"

Primo sollecito di pagamento a seguito di mancato adempimento dell'ingiunzione

In sede di primo sollecito per il pagamento delle ingiunzioni ancora inevase, Regione comunica agli interessati la possibilità di fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 6-ter del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, quantificandone il debito residuo al netto delle sanzioni. Con la medesima comunicazione viene evidenziato:

- a) l'importo complessivo dovuto in assenza di definizione comprensivo, quindi, di sanzioni a termini di legge
- b) l'importo complessivo dovuto nel caso di adesione, entro il 2 maggio 2017, alla definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni.

Contenzioso relativo alle ingiunzioni oggetto di definizione agevolata

L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia alla prosecuzione dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale ovvero all'avvio degli stessi, pertanto, con conseguenti effetti nell'ambito processuale.

Informazione e assistenza

Le informazioni di carattere generale potranno essere richieste alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia che ha provveduto all'emissione dell'ingiunzione secondo quanto riportato sullo stesso atto.

Informazioni e verifiche delle **posizioni relative alla sola tassa automobilistica** possono essere richieste presso i seguenti punti di contatto:

- call center regionale
 - numero verde 800.151.121
 - casella di posta elettronica: prontobollo@regione.lombardia.it
- sportelli di SpazioRegione presso gli Uffici Territoriali Regionali